

COMUNE DI VALLEVE

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente 10230

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 27 DEL 22/12/2025

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU. CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2026**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 19.00 nella sala consiliare del palazzo municipale di Valleve, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è riunito, il Consiglio comunale in **prima** convocazione, seduta **Pubblica e** sessione **ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Lazzarini Gianfranco.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo De Filippis, in collegamento da remoto che provvede ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Dopo che il Segretario Comunale ha eseguito l'appello dei Consiglieri risulta che:

Lazzarini Gianfranco	Presente
Cattaneo Marco	Presente
Baldini Silvia	Presente - da remoto
Berera Letizia Franca	Presente
Berera Mauro	Assente
Cattaneo Ermanno	Presente
Locatelli Stefano	Presente
Midali Damiano	Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 7 e ASSENTI n. 1

Totale presenti 7

Totale assenti 1

Essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sindaco Sig. Lazzarini Gianfranco dichiara aperta la seduta e introduce l'argomento posto al n. 4 all'Ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott. De Filippis Vincenzo

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

- 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25% o di diminuirla fino all'azzeramento;

- 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

Visto il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

Rilevato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

Considerato che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO altresì il decreto ministeriale 6 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2024, che ha integrato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu);

VISTO altresì il decreto ministeriale 6 novembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2025 con il quale viene approvato il nuovo prospetto delle aliquote IMU (Allegato A) che sostituisce l'allegato A del decreto 6 settembre 2024, introducendo ulteriori casistiche in base alle quali i Comuni possono diversificar le aliquote IMU per l'anno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, dove si stabilisce che in caso di mancata approvazione e pubblicazione nei termini di legge del Prospetto, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU;

RITENUTO di confermare per l'anno 2026 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

ATTESO che, per effetto della conferma di cui sopra, le aliquote e detrazioni per abitazione principale ai fini dell'imposta municipale previste per l'anno 2026 risultano essere quelle indicate nella sottostante tabella avente valore esclusivamente riepilogativo:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Preso inoltre atto che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

RILEVATO che il Comune di Valleve è classificato comune montano e che pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 della legge n. 160 del 2019, le aliquote ed i regolamenti IMU devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- di Consiglio Comunale n. 7 del 20.05.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (Nuova IMU)” con decorrenza 01/01/2020;
- n. 18 del 27.12.2024 con al quale si è provveduto a determinare le aliquote per l’anno 2025.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06.06.2023 di determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Visti:

a) l’art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

b) l’art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

c) l’art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area finanziaria– Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di confermare, per l’anno di imposta 2026 il seguente prospetto delle aliquote per l’applicazione dell’IMU, come compilato tramite l’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e riassunte nella seguente tabella:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

2. Di confermare i seguenti valori per le aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

ZONA RESIDENZIALE E ASSIMILABILI = €/mq 35,00

ZONA TURISTICO ALBERGHIERO E ASSIMILABILI = €/mq 35,00

ZONA COMMERCIALE E ARTIGIANALE = €/mq 20,00

3. DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Area finanziaria provvederà agli adempimenti consequenziali, in particolare ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 27**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziaria-Personale-Tecnica-Lavori Pubblici-Ed.Privata- Commercio-Vigilanza**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziaria-Personale-Tecnica-Lavori Pubblici-Ed.Privata- Commercio-Vigilanza)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2025

Il Responsabile di Settore
Lazzarini p.i. Gianfranco*

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Lazzarini p.i. Gianfranco*

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
LAZZARINI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VINCENZO DE FILIPPIS